

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Aspetti contabili e fiscali

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Nel presente documento viene esaminato il trattamento contabile e fiscale dell'acquisto di azioni proprie nonché dei possibili esiti dei titoli quali, l'annullamento, l'alienazione, l'assegnazione ai soci.

Sotto l'aspetto fiscale tali operazioni saranno viste anche alla luce delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 26E del 7 marzo 2011 e 12E del 7 febbraio 2012 che trattano il tema dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci.

Profili contabili

Prima di addentrarci nel merito del trattamento contabile delle operazioni riguardanti l'acquisto di azioni proprie si ritiene opportuno esporre in rapida sintesi le norme del codice civile nonché i principi contabili nazionali attualmente vigenti riguardanti tali operazioni per adeguare, le rilevazioni contabili e la conseguente rappresentazione in bilancio a tali regole.

Le azioni proprie nell'economia dell'azienda

Le azioni proprie sono i titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa.

La dottrina economico-aziendale propone dell'operazione di acquisto delle azioni proprie *due distinte interpretazioni*:

- *la prima* sostiene che si tratti di un'operazione che produce immediatamente gli effetti economico-finanziari di una riduzione reale di mezzi propri (infatti, i soci detentori di una certa porzione del capitale ricevono dalla società una somma a rimborso del loro conferimento o anche oltre tale misura), alla quale corrisponde il mantenimento nominale del capitale sociale per effetto di un vincolo imposto a una riserva per acquisto di azioni proprie, la quale torna libera in caso di annullamento; viceversa, in caso di rivendita delle azioni proprie, il capitale viene ricostituito per effetto del conferimento dei nuovi soci e la riserva pure torna disponibile;

- *la seconda* considera l'acquisto di azioni proprie come un'operazione di investimento, che implica, da un lato, l'esborso di mezzi monetari e, dall'altro, l'ingresso di titoli della medesima società nel portafoglio aziendale. La natura di bene economico iscrivibile nel capitale di funzionamento attribuito alle azioni proprie in portafoglio si collega inscindibilmente alla posizione che la società assume nel sostituirsi ai precedenti azionisti quale finanziatrice di se stessa. Gli effetti della cessione di azioni da un socio alla società, pertanto, vengono considerati equivalenti a quelli di qualunque altro trasferimento di azioni tra soci e non determinano variazioni esogene del capitale di rischio. Ma anche nella seconda interpretazione si mette in evidenza la cautela che le operazioni di acquisto di azioni proprie domandano (in termini di misura massima e di vincoli sulla distribuibilità delle riserve di utili), in quanto il rischio di trasformare un investimento temporaneo

(destinato a concludersi con la re-immissione delle azioni sul mercato) in uno duraturo e, quindi, in una riduzione di fatto del capitale è sempre presente.

Motivazioni all'acquisto di azioni proprie

Le motivazioni all'acquisto di azioni proprie sono numerose. Tra queste si possono annoverare quelle legate a:

- le condizioni di equilibrio finanziario aziendale, quali la riduzione di giacenze di liquidità altrimenti inoperose o la ricerca di un impiego dei mezzi monetari corrispondenti a una porzione degli utili netti alternativo alla distribuzione ai soci;
- lo svolgimento di operazioni sul capitale sociale ritenuto esuberante e la conseguente sua riduzione;
- l'acquisto per recesso del socio conseguente all'infruttuoso tentativo di allocazione del socio recedente presso altri soci o terzi;
- la negoziabilità delle azioni sociali come il sostegno alla quotazione del titolo (facendo salire la domanda del titolo stesso e, quindi, anche il suo prezzo) o la creazione di una corrente di scambi che prima non c'era (e ciò riguarda soprattutto le società emittenti titoli negoziati sui più vasti mercati, specialmente quelli regolamentati)
- il consolidamento del controllo della società, come la difesa da scalate ostili (sottraendo al mercato azioni altrimenti contendibili) o l'eliminazione dalla compagine azionaria di soci "molesti";
- la provvista di azioni da assegnare ai dipendenti

La disciplina dettata dal codice civile per l'acquisto di azioni proprie

La disciplina che regola l'acquisto da parte di una società di azioni proprie è contenuta negli articoli 2357-2357 bis – 2357 ter -2357 quater 2358 del c.c. (art. 2359 e seguenti c.c. per acquisto azioni della controllante)

La finalità di tale disciplina e l'interessamento del legislatore a tale fattispecie si ricollega essenzialmente alla necessità di proteggere l'integrità del capitale sociale della società impedendo che mediante l'acquisto di titoli azionari precedentemente emessi venga restituito ai soci il capitale sociale conferito dagli stessi.

Con riferimento agli aspetti connessi alla contabilizzazione ed alla redazione del bilancio è da tenere a mente che :

- a) la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Per quanto riguarda il limite degli utili distribuibili al paragrafo 2.7 del Principio contabile n. 30 - "Bilanci intermedi" - del CNDC -CNR rivisto dall'OIC, è affermato

che per gli utili distribuibili si intendono *“quelli che l'assemblea in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l'accantonamento”*

- b) possono essere acquistate azioni interamente liberate;
- c) l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea (*ordinaria*) la quale ne fissa le modalità;
- d) per *le sole società* che fanno ricorso al capitale di rischio, in nessun caso il valore *nominale* delle azioni proprie acquistate può eccedere la quinta parte (20%) del proprio capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate;
- e) fintanto che le azioni restano in proprietà della società:
 - 1. il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
 - 2. il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
 - 3. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368 cc comma 3, il quale dispone che *“le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione”*;
- f) gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine l'assemblea con unica deliberazione può anche prevedere e disporre per le operazioni successive di acquisto e vendita;
- g) una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta fintanto che le azioni non siano state trasferite o annullate.

I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) anzidetti non si applicano nei casi speciali previsti dall'art. 2357 bis del c.c., ad esempio in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea straordinaria di riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante acquisto e annullamento di azioni, ovvero per effetto di scissione o fusione .

Le azioni acquistate in violazione di legge devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, si deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tuttavia, se il valore nominale delle azioni proprie così acquisite viene a superare il limite della quinta parte (20%) del capitale sociale, l'eccedenza, calcolata tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate, deve essere ceduta entro tre anni.

La disciplina dettata dal codice civile per l'acquisto di azioni della controllante

Per completare il quadro si fa un breve cenno anche alle azioni o quote della controllante detenute dalla controllata la cui disciplina è contenuta negli articoli 2359 bis e segg. del c.c., che ricalca in larga parte quella già esaminata.

Con riferimento agli aspetti connessi alla redazione del bilancio si evidenzia che:

- a) la società controllata non può acquistare azioni o quote della controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- b) l'acquisto delle azioni o delle quote deve essere autorizzato dall'assemblea che ne fissa le modalità;
- c) possono essere acquistate azioni interamente liberate;
- d) la società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante;
- e) in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte (20%) del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate (tale limite è tuttavia superabile nei casi speciali di acquisto di cui all'art. 2359-quater c.c.);
- f) la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante;
- g) una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite

Disciplina delle azioni proprie nel codice civile (sintesi)		
Disponibilità di mezzi	La società per poter acquistare azioni proprie deve avere a disposizione utili <i>distribuibili</i> e riserve <i>disponibili</i> come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	art. 2357 c.c.
Valore massimo <i>(per società quotate)</i>	Il valore nominale delle azioni acquistabili dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate. Se in applicazione delle disposizioni di cui all'art.	art. 2357 c.c.

	2357 bis c .c. in particolare l'acquisto di azioni proprie a titolo gratuito, per effetto di successione universale, fusione, scissione o in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, se il valore delle azioni proprie supera il limite del 20%, le azioni eccedenti devono essere alienate in un termine di tre anni	art.2357 bis c.c.
Organo deliberante	L'acquisto deve essere autorizzato <u>dall'assemblea (ordinaria)</u> , la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.	art. 2357 c.c.
Utili e diritti di opzione	Fintanto che le azioni restano in proprietà della società: <ol style="list-style-type: none"> 1. il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; 2. il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; 3. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368 cc comma 3, il quale dispone che <i>"le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione"</i>; 	art. 2357 ter c.c. art. 2368 c.c.
Riserva	Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.	art. 2357 ter c.c.

<p>Annullamento</p>	<p>Le limitazioni previste dall'art. 2357 cod. civ. non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni</p>	<p>art. 2357 bis c.c.</p>
<p>Cessione</p>	<p>Le azioni acquistate in violazione di legge devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, si deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale</p>	<p>art. 2357 c.c.</p>
<p>Altre operazioni</p>	<p>La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dall'art. 2358 cod. civ. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate <u>dall'assemblea straordinaria</u>.</p> <p>Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato.</p> <p>La relazione è depositata presso la sede della società durante i 30 giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro 30 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>In deroga all'art. 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo</p>	<p>art. 2358 c.c.</p>

	<p>sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ex artt. <u>2357 e 2357-bis cod. civ.</u>, l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato, il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.</p> <p><i>L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ex art. 2357 cod. civ. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.</i></p>	
--	--	--

Di seguito sono riportati i principi contabili applicabili all'operazione di acquisto di azioni proprie a cui occorre far riferimento per la contabilizzazione ed esposizione in bilancio.

Azioni proprie nei principi contabili nazionali attualmente vigenti		
Iscrizione in bilancio	<p>Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non è applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate.</p> <p>Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.</p>	OIC 21, par. 63

<p>Rappresentazione nell'attivo dello stato patrimoniale</p>	<p>Le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “azioni proprie”, oppure nella voce CIII5) “azioni proprie”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo.</p>	<p>OIC 21, par. 10</p>
<p>Riserva per azioni proprie in portafoglio</p>	<p>Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, codice civile, tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell'importo iscritto nell'attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio”.</p> <p>La formazione della riserva per azioni proprie è — come detto — concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato, a sensi dell'articolo 2357 codice civile, l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che</p>	<p>OIC 21, par. 11-12</p>

	<p>le azioni non fossero state ancora acquistate, l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) "Riserva per azioni proprie in portafoglio", bensì nella voce AVII) "Altre riserve" con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).</p>	
<p>Annullamento delle azioni proprie</p>	<p>Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni:</p> <p>il valore di bilancio delle azioni proprie è <i>uguale, maggiore, o minore</i> del valore nominale.</p> <p><u><i>Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate)</i></u> l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile.</p> <p><i>Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate)</i> la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile.</p> <p><i>Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate)</i> la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.</p>	<p>OIC 21, par. 64</p>
<p>Realizzo</p>	<p>Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico nella</p>	<p>OIC 21, par. 65</p>

	voce C) “Proventi e oneri finanziari”. Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.	
Valutazione	<p><i>La disciplina civilistica non detta alcuna disposizione sulla valutazione delle azioni proprie.</i></p> <p><i>In mancanza di specifiche disposizioni normative i principi contabili, considerata la loro funzione integrativa di natura tecnica rispetto alla legge indicano quanto segue.</i></p> <p>Ai fini della valutazione a fine esercizio delle azioni proprie occorre distinguere se appartengono alla categoria <i>delle immobilizzazioni finanziarie</i> o a quella <i>dell'attivo circolante</i>, ovvero se sono state <i>acquistate per essere mantenute in portafoglio</i>, oppure <i>per essere rivedute entro breve termine</i>.</p> <p><u>Nel primo caso</u> il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate è ridotto solo nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D “<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>” e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.</p> <p><u>Nel secondo caso</u> le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni, sono iscritte in bilancio anziché al costo, al valore minore espresso dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D “<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>” e in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.</p> <p>Qualora, in seguito, vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere al ripristino di valore, ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla</p>	OIC 21, par. 65-67

	<p>concorrenza, al massimo, del costo. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nella voce D <i>“Rettifiche di valore di attività finanziarie”</i> e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio.</p>	
<p>Assegnazione azioni proprie ai soci</p>	<p>Vedi di seguito commento (Profili contabili di assegnazione azioni proprie ai soci)</p> <p>L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale <i>non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi.</i> Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 21, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. <i>Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di dividendo azioni proprie detenute in portafoglio. <u>L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito dall'imputazione delle riserve azioni proprie a capitale.</u> Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata.</i></p>	<p>OIC 21, par. 62</p>

Utili disponibili e Riserve, utilizzabili per la costituzione della Riserva Azioni Proprie in portafoglio

Ai fini della costituzione della riserva per azioni proprie in portafoglio, l'art. 2347 co 1 c.c. stabilisce che si possono utilizzare voci del patrimonio netto formate con utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Voci di patrimonio netto utilizzabili

Le voci di patrimonio netto che possono essere utilizzate (e che conseguentemente , costituiscono il limite massimo di prezzo pagabile dalla società per l'acquisto delle azioni proprie) sono:

- *gli utili di esercizio non distribuiti e non accantonati a riserve (c.d. "utili a nuovo);*
- *le riserve meramente facoltative, ossia quelle non previste da disposizioni di legge o da disposizioni statutarie;*
- *le riserve statutarie, fermo restando però la necessità di un'apposita delibera dell'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo, la quale disponga lo "storno" a riserva per azioni proprie in portafoglio di tutto o parte dell'ammontare precedentemente accantonato a riserva statutaria;*
- *la riserva per sovrapprezzo di emissione, fermo restando però la necessità che vi siano i presupposti per la disponibilità di detta riserva ai fini della distribuzione ai soci, ossia che la riserva legale sia di importo non inferiore alla soglia minima di legge (20% del capitale sociale)-(Vedi Sent.Cass. 20/1/11 n. 1361);*
- *Riserva da conversione obbligazioni fermo restando come sopra, la necessità che vi siano i presupposti per la disponibilità di detta riserva ai fini della distribuzione ai soci, ossia che la riserva da conversione obbligazioni sia di importo non inferiore alla soglia minima di legge (20% del capitale sociale)*

Voci non utilizzabili

Non appaiono in alcun caso utilizzabili, ai fini della costituzione della riserva per azioni proprie in portafoglio, le seguenti voci del patrimonio netto:

- capitale sociale;
- versamenti a fondo perduto dei soci;
- versamenti in conto futuro aumento capitale sociale;
- versamenti in conto aumento capitale sociale;
- riserva legale;

- riserve di rivalutazione monetaria (salvo il caso in cui siano rese disponibili secondo la procedura di cui all'art. 2445 co. 2 e 3 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale);

Tra le altre voci del patrimonio netto che si considerano formate con utili che non appaiono utilizzabili ai fini della costituzione della riserva per azioni proprie in portafoglio (in quanto già gravate da un vincolo di non distribuibilità ai soci) è corretto comprendere:

- riserva da deroghe ai principi di redazione del bilancio, di cui all'art. 2423 co. 4 c.c.;
- Riserva ex art. 2426 n. 5 cc (a fronte della capitalizzazione di costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità);
- riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, di cui all'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.;
- riserva da utili su cambi non realizzati, di cui all'art. 2426 co.1 n. 8-bis c.c.;
- riserva da valutazione al fair value in applicazione di principi contabili internazionali, di cui all'art. 6 co. 1 del Dlgs. 38/2005.

Assegnazione azioni proprie ai soci principio contabile OIC 21 II

L'operazione di assegnazione di azioni proprie ai soci superstiti è ora espressamente prevista dai principi contabili nazionali.

La disposizione prevista nel nuovo OIC 21 II par. 62 del nuovo principio contabile nazionale OIC 21, Partecipazioni, pubblicato il 26/06/2014, tratta del problema dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci, guardando a esso dal punto di vista del socio, e prevede quanto segue: "L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi. Coerentemente con quanto disposto dal par. 21, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di dividendo azioni proprie detenute in portafoglio.

L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito dall'imputazione delle riserve azioni proprie a capitale. Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata".

La disposizione del principio contabile,

- a. esclude effetti patrimoniali o reddituali in capo al socio superstite (se evidentemente soggetto obbligato alla redazione del bilancio civilistico, il che è il punto di vista del principio contabile nazionale, visto che esso si occupa di partecipazioni e non di

patrimonio netto). *Pertanto il socio superstite non deve effettuare scritture continuative, né di assestamento;*

b. la considera composta di due operazioni:

- l'annullamento delle azioni proprie e la conseguente riduzione del capitale sociale;
- l'aumento gratuito del capitale sociale all'ammontare ante riduzione, mediante storno della riserva azioni proprie.

Le scritture in partita doppia della società emittente, secondo il nuovo OIC 21, par. 62, dunque sono:

Voci interessate	dare	avere
Capitale sociale	
Riserva azioni proprie in portafoglio	
Azioni proprie	
Riserva azioni proprie in portafoglio	
Capitale sociale	

Criteri di valutazione delle azioni proprie

Se il consiglio di amministrazione ha deciso di **mantenere per un lungo periodo le azioni in portafoglio**:

- il criterio di valutazione è il costo;
- la voce dell'attivo in cui iscriverle sarà *B. III. immobilizzazioni finanziarie - 4) Azioni proprie*;
- secondo il Principio Contabile dell'OIC n. 21 par. 63, il metodo del patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio non è ammesso;
- nel caso di perdita di valore duratura la svalutazione va inserita nella voce del Conto Economico D.19 b) Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- nel caso in cui tale perdita di valore sia ripristinata la voce da interessare è D.18. b) Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

Se il consiglio di amministrazione ha deciso di **rivendere le azioni in portafoglio immediatamente**:

- il criterio di valutazione è quello delle attività finanziarie classificate nel circolante e cioè il minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione;
- in bilancio tali azioni proprie vanno classificate nello Stato Patrimoniale alla voce C.III 5) Azioni proprie.

AZIONI IN PORTAFOGLIO – CRITERI DI VALUTAZIONE		
	PER UN LUNGO PERIODO	PER UN BREVE PERIODO
Criterio di valutazione	Costo	Minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione
Voce di bilancio in cui iscriverle	B. III. 4) Azioni proprie	C.III 5) Azioni proprie

Quadro di sintesi per la contabilizzazione e l'esposizione in bilancio

Cercando di sintetizzare quanto sopra esposto, si può dire che contrariamente a quanto avviene per i soggetti obbligati o che hanno optato per l'adozione delle regole di contabilità internazionale (soggetti IAS/IFRS) per i quali l'acquisto di azioni proprie realizza di fatto, una restituzione dei conferimenti ai soci, con effetti in termini di riduzione del patrimonio sociale, *gli articoli 2357 e seguenti del codice civile impongono di rappresentare l'acquisto di azioni proprie mediante la loro iscrizione nello stato patrimoniale :*

- nell'attivo immobilizzato (se previste in portafoglio per più di dodici mesi)*
- nell'attivo circolante (se previste in portafoglio per meno di dodici mesi)*

al pari di un qualsiasi titolo partecipativo, obbligando contestualmente a costituire una riserva indisponibile, pari al valore delle azioni proprie iscritte, e a mantenerla finché le stesse non siano trasferite o annullate.

(Es: nel caso di riscatto di azioni proprie successivamente da annullarsi in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale, le azioni proprie devono essere iscritte nell'attivo circolante in quanto non rappresentano un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente)

Il Codice Civile, pertanto, consente di non formalizzare l'avvenuta riduzione del patrimonio a condizione che venga iscritta tra le poste del patrimonio netto una riserva *indisponibile* con funzione compensativa che ove ad esempio si optasse per l'annullamento delle azioni la relativa riserva verrebbe annullata o meglio si libererebbe per essere attribuita alle originarie riserve da cui si è attinto per la sua formazione. Nel caso di annullamento delle azioni proprie il patrimonio subirebbe una riduzione definitiva pari al valore delle azioni proprie annullate.

Nella ipotesi in cui si procedesse alla vendita a terzi delle azioni proprie, verrebbe ugualmente meno la necessità di mantenere il vincolo sulla riserva, che permarrebbe, pienamente disponibile nel patrimonio sociale. La cessione delle azioni proprie sia imputate nell'attivo immobilizzato che nell'attivo circolante possono far conseguire alla società una plusvalenza o minusvalenza da cessione, come differenza tra il valore netto contabile ed il prezzo di cessione che devono essere rispettivamente classificate nel conto economico nella voce C.15 " Proventi da partecipazioni" o nella voce C.17 "Oneri finanziari".

In merito alla natura della riserva per azioni proprie in portafoglio, la dottrina civilistica la assimila non già ad una posta di patrimonio netto espressiva di ricchezza quanto piuttosto ad una posta rettificativa del valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo, che riflette l'entità del patrimonio netto già rimborsato ai soci in sede di acquisto delle azioni proprie.

A conferma della natura figurativa della riserva azioni proprie, si afferma in dottrina che tale riserva oltre che non poter essere utilizzata per distribuire utili ai soci non può essere utilizzata nemmeno a copertura di perdite, tale riserva è infatti considerata *indisponibile*.

A riprova di quanto detto, si aggiunge che l'art. 22 della seconda direttiva CEE in materia di società (77/91/CEE) consentiva anche di non iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale, le azioni proprie, limitandosi a prevedere che " se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo dello stato patrimoniale, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo"; dal che si desume il carattere di posta rettificativa della riserva.

Sempre in tal senso anche il documento CNDCEC del 14 gennaio 2009 propone, al fine di non incrementare in modo fittizio l'attivo ed in particolar modo se le azioni proprie assumono valori significativi, di portarle a riduzione del patrimonio netto per una corretta analisi di bilancio.

Aspetti fiscali

Premessa

Prima di addentrarci nell'esame degli aspetti fiscali riguardanti la cessioni di azioni proprie si riporta una *sintesi della tassazione prevista in situazioni di cessioni di partecipazioni detenute da soggetti Ires o soggetti Irpef, in quest'ultimo caso sia di persone fisiche imprenditori e non che di società di persone; per gli stessi soggetti si riporta una sintesi della normativa riguardante la tassazione degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni*

(rif art. 67-68 commi 3 e 4; -58 comma 2; -64 comma 1; 86 comma 4-85-87; 101 comma 1 Tuir-DM 2-4-2008)

Soggetti IRES

Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni

La cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni a fini fiscali, (e la stessa cosa a fini civilistici) può *generare plusvalenze o minusvalenze*. La plusvalenza è determinata (ex

art. 86 Tuir) come differenza tra il corrispettivo o indennizzo conseguito meno il costo fiscalmente riconosciuto comprendente gli oneri accessori. Per tutte le partecipazioni immobilizzate esenti (ex art 87) o meno, le plusvalenze o minusvalenze realizzate, vanno determinate come *differenza tra prezzo di vendita e costo della partecipazione al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti esercizi*.

Le plusvalenze concorrono (ex art 86) alla formazione del reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa ecc.. .

Se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per almeno tre esercizi e non rientra tra le partecipazioni esenti di cui all'art. 87, è possibile rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi.

Plusvalenze esenti ex art. 87 Tuir (o Pex):

Non concorrono alla formazione del reddito in quanto esenti nella misura del:

- 95% per le società di capitali (*tassate al 5%*)

le plusvalenze derivanti da partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie aventi le seguenti caratteristiche:

Requisiti soggettivi (della partecipante):

- 1) *Ininterrotto possesso dal 1° giorno del 12° mese precedente la vendita considerando cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente (criterio Lifo);*
- 2) *Iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio di possesso; l'iscrizione tra le immobilizzazioni nel 1° esercizio rende irrilevanti eventuali successive riclassificazioni tra il circolante e viceversa.*

Requisiti oggettivi (della partecipata):

- 1) *residenza fiscale della partecipata in uno stato o territorio compresi in un elenco di paesi virtuosi (White list);*
- 2) *al momento del realizzo la partecipata deve esercitare attività d'impresa ai sensi dell'art 55 Tuir ininterrottamente fin dall'inizio del 3° periodo d'imposta precedente (requisito della commercialità). L'esistenza di un'effettiva attività commerciale va verificata caso per caso (es: non è considerata commerciale una società che ha affittato l'azienda). Si presume (senza prova contraria) che tale requisito non sussista per le partecipazioni in società il cui patrimonio (valutato a valori correnti) è prevalentemente investito in beni immobili diversi da quelli che costituiscono beni merce e da impianti e fabbricati utilizzati direttamente come strumentali nell'esercizio dell'impresa (così dette immobiliari di gestione) ;(dubbia la rilevanza degli immobili condotti in leasing mentre si considerano i terreni coltivati e i beni concessi in leasing)*

Holding

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva prevalente nella assunzione di partecipazioni *i requisiti della residenza fiscale e dell'attività d'impresa si riferiscono alle società partecipate dalla holding* e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio sociale a valori correnti della partecipante (C.A.E. n. 36/2004).

Partecipazioni iscritte nel circolante

Le Cessioni di titoli detenuti da società di capitali, in base all'art. 85 Tuir *generano ricavi e sono tassati a "costi ricavi e rimanenze" (art. 94); (a fini civilistici tali cessioni generano sempre plusvalenze e minusvalenze come per le partecipazioni immobilizzate).*

Minusvalenze

Le minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie di cui all'art 86 e 87 Tuir si considerano realizzate:

- a seguito di cessione a titolo oneroso;
- mediante risarcimento anche in forma assicurativa
- alla data di chiusura del fallimento o della liquidazione volontaria

*Minusvalenze su partecipazioni **non** esenti*

Sono deducibili nell'esercizio di realizzo (art. 101)

Minusvalenze su partecipazioni esenti

Per i soggetti IRES sono indeducibili al 100% (art. 101)

Minusvalenze iscritte

Le minusvalenze iscritte (da valutazione) sono sempre indeducibili.

Quadro di sintesi soggetti IRES

Il regime delle plusvalenze e minusvalenze di partecipazioni che *hanno le altre condizioni* Pex di cui agli art. 101 e 87 Tuir può essere così sintetizzato

Plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni - soggetti IRES			
ISCRIZIONE IN BILANCIO	PERIODO DI POSSESSO AL REALIZZO	DEDUCIBILITA' MINUSVALENZA (art. 101)	RILEVANZA PLUSVALENZA (art. 87)
Immobilizzazioni finanziarie	meno di 12 mesi	SI	100%
	più di 12 mesi	NO	5% (esenzione 95%)

Attivo circolante	meno di 12 mesi	SI	100%
	più di 12 mesi	SI	100%

Persone fisiche e società di persone

Persone fisiche non in regime d'impresa (art. 67)

Partecipazioni qualificate (art. 67 lett. c)

Si considerano tali le partecipazioni rappresentate da azioni (escluse quelle di risparmio non convertibili e incluse quelle privilegiate) e ogni altra partecipazione in società di persone (escluse le associazioni professionali) e in società di capitali o enti commerciali residenti o in società o enti non residenti, che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al:

2% per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri;

20% per le altre partecipazioni;

oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al:

5% per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;

25% per le altre partecipazioni.

Tale secondo limite vale per le società di persone e gli enti privi dell'organo assembleare.

Se uno dei parametri è superato la partecipazione si considera qualificata.

La percentuale si determina considerando tutte le cessioni effettuate, anche a soggetti diversi, nell'arco di 12 mesi, antecedenti alla data di ciascuna cessione e a condizione che il contribuente (venditore) abbia posseduto almeno per un giorno partecipazioni, che raggiungano la consistenza di partecipazione qualificata, altrimenti tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti anche se complessivamente superiori alle percentuali qualificate, non possono mai considerarsi cessioni qualificate.

Tassazione

Il reddito per le persone fisiche delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è trattato in modo diverso relativamente alle partecipazioni qualificate rispetto a quelle non qualificate.

Plusvalenza-minusvalenze di partecipazioni qualificate

L'art 68 (comma 3) prevede che le plusvalenze e minusvalenze qualificate concorrono al reddito per il 40% del loro ammontare, **per il 49,72% (DM 2-4-2008) se realizzate a decorrere dall' 1-1-2009**. Nel caso in cui, dalla somma algebrica le minusvalenze superino le plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Plusvalenza-minusvalenze di partecipazioni non qualificate

Riguardano le cessioni di partecipazioni che non superano le condizioni per essere considerate qualificate come sopra indicato.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate (art. 68 comma 5) possono essere sommate algebricamente agli eventuali altri risultati positivi o negativi derivanti dalla cessione di titoli non partecipativi, valute estere, metalli preziosi, contratti derivati e altri strumenti finanziari.

Se il reddito globale è positivo, costituisce la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva in misura pari al **26%** (DL 24/04/2014, n. 669 art. 3 c. 1 dal 1-7-14) . **Se il reddito globale è negativo**, tale eccedenza può essere computata al 100% in diminuzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate sino al 31-12-2011 sono computabili in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente (nei 4 anni) nella misura pari al 62,5% del loro ammontare.

Plusvalenze totalmente esenti

A' sensi dell'art. 68, co. 6bis, TUIR, la plusvalenza generata dalla cessione non sarà soggetta ad imposizione nella misura in cui, **entro due anni** dal conseguimento, **venga reinvestita in società che svolgano la medesima attività**, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, **sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni**.

Persone fisiche in regime d'impresa (art 58- 64 Tuir– D.M. 2-4-2008)

*Se esistono i requisiti per usufruire dall'esenzione, (pex) la plusvalenza da cessione viene dichiarata per il **49,72%** del suo ammontare, e quindi tassata a fini IRPEF. (sono esclusi i soggetti in contabilità semplificata (art. 66 Tuir) in quanto non redigono il bilancio, pertanto per tali soggetti le plusvalenze e le minusvalenze sono tassate per intero nell'anno di realizzo)*

Se non esistono i requisiti per essere considerate esenti, ma la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze concorrono per intero alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo, con facoltà di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni (in quote costanti nell'esercizio e nei successivi quattro) (art 86 comma 4)

Se non si ricade in nessuno dei due casi precedenti, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per intero nell'esercizio di realizzo

La deduzione delle minusvalenze seguirà invece lo stesso regime della tassazione delle relative plusvalenze

Società di persone

Per le società di persone, il regime applicabile è identico a quello previsto per le partecipazioni detenute da persone fisiche in regime d'impresa (art.58-64 Tuir-DM 2-4-2008).

Tassazione dei dividendi

Di seguito si riporta in estrema sintesi la disciplina dei dividendi che è articolata su più fonti normative e riguarda sia l'imputazione dei redditi ai soci, sia la responsabilità dell'emittente in qualità di sostituto d'imposta. Nella nozione di dividendi si comprendono gli utili da partecipazione in soggetti passivi IRES, ovvero società di capitali e enti commerciali, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. I dividendi sono tassati quando percepiti (ovvero per cassa)

Rif. Art 44,47,59, e 89 Tuir; DPR 600/73 art 27

Persone fisiche:

- *Partecipazioni non qualificate:*
rit. d'imposta **26%** del 100% del dividendo
- *Partecipazioni qualificate:*
il dividendo concorre a formare il reddito della persona fisica nella misura del **49,72%** del suo ammontare.

Imprese individuali e società di persone:

Il dividendo concorre a formare il reddito dell'impresa nella misura del **49,72%**

Società di capitali:

Il dividendo concorre a formare il reddito della persona giuridica nella misura del **5%** (art 89)

Soggetti esenti da Ires:

Ritenuta a titolo d'imposta sul dividendo del **27,5%** (art. 27 DPR 600/73 c.5)

Esame degli aspetti fiscali riguardanti le operazioni su azioni proprie

Di seguito, in capo alla società che ha acquistato proprie azioni, verranno esaminati gli aspetti fiscali riguardanti:

- la cessione;
- l'annullamento;
- l'assegnazione ai soci;

ed anche:

- i profili fiscali in capo al socio "ex" detentore delle azioni proprie

Cessione delle azioni proprie

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, in capo alla società emittente, dell'alienazione delle azioni proprie essa è contenuta negli articoli:

- 82 del TUIR (che la disciplina in casi particolari)
- 87 del TUIR (che la disciplina indirettamente, come caso di pex)
- 85, comma 1, del TUIR (residualmente quando non valgono le altre regole)
- 86, comma 4 del TUIR (che disciplina la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni no-pex e detenute da non meno di tre anni)

L'articolo 82 del Tuir, dispone che "*alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86*".

(Al riguardo si rileva che non è stato invece richiamato, si ritiene per un errore di coordinamento l'art. 2359-quater del c.c., che anch'esso prevede un obbligo di cessione delle azioni o delle quote della società controllante).

La disposizione in parola si rende applicabile esclusivamente alle cessioni obbligatorie, da effettuarsi in caso di acquisti di azioni proprie in violazione delle norme sopra descritte.

Orbene, la norma, facendo riferimento alle plusvalenze imponibili, ha lo scopo precipuo di estendere a tali fattispecie la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze, di cui all'articolo 86, comma 4, del Tuir, anche in assenza del requisito triennale di possesso, in quanto trattasi di cessioni obbligatorie per effetto di prescrizioni legislative.

Il trattamento delle plusvalenze originate dalla cessione obbligatoria di azioni proprie deve, tuttavia, essere osservato anche nel contesto della *participation exemption*.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 82 si riferisce esclusivamente alle "*plusvalenze imponibili*", mentre la stessa relazione al decreto istitutivo dell'Ires chiarisce che anche le azioni proprie rientrano tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze esenti, ai sensi dell'articolo 87, *anche nel caso in cui siano cedute obbligatoriamente*.

Tuttavia, contrariamente a quanto auspicato dalla commissione Finanze della Camera, l'esenzione delle plusvalenze relative alla cessione, anche obbligatoria, di azioni proprie, spetta alle ordinarie condizioni previste per la *participation exemption*.

La stessa circolare n. 36/E dell'Agenzia delle entrate, del 4 agosto 2004, chiarisce che, non essendo previste nell'articolo 87 disposizioni derogatorie rispetto al regime generale di esenzione, "*le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime*

della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie)".

Inoltre, generano ricavi, ai sensi dell'articolo 85, la cessione di azioni proprie classificate nell'attivo circolante, in quanto l'articolo 82, unica disposizione speciale in tema di azioni proprie, è riferibile esclusivamente alle plusvalenze. (Si rammenta che ai fini civilisti la cessione di partecipazioni può generare plusvalenze o minusvalenze indipendentemente dall'iscrizione tra le immobilizzazioni o nel circolante; ai fini fiscali se iscritte tra le immobilizzazioni generano plusvalenze o minusvalenze, mentre se sono iscritte nel circolante generano ricavi)

Sempre la circolare n. 36/E dell'Agenzia delle entrate, del 4 agosto 2004, chiarisce infatti che "il tenore letterale della disposizione contenuta nell'articolo 82 è tale da circoscriverne l'applicazione alle sole "plusvalenze" ossia alle cessioni di azioni proprie iscritte tra i titoli immobilizzati. Pertanto, la cessione di azioni proprie classificate nell'attivo circolante dà comunque luogo al realizzo di ricavi ai sensi dell'articolo 85.

In riferimento alle disposizioni riservate alle cessioni non obbligatorie di azioni proprie, si ritengono applicabili le regole ordinarie e, pertanto, in caso di plusvalenze che non beneficiano dell'esenzione, la rateizzazione è subordinata al possesso triennale della stessa.

Nello schema seguente, si riepiloga il trattamento tributario previsto per la cessione di azioni proprie.

		CESSIONE OBBLIGATORIA	CESSIONE NON OBBLIGATORIA
Iscrizione nell'attivo circolante		Ricavi	Ricavi
Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie	Presenza requisiti participation exemption	Plusvalenza esente (95%)	Plusvalenza esente
	Assenza requisiti participation exemption	Plusvalenza imponibile rateizzabile sempre	Plusvalenza imponibile rateizzabile con possesso triennale

Plusvalenze da cessione di partecipazioni esenti (Approfondimento - participation exemption)

(.. L'art. 87, comma 1, del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95%, le plusvalenze realizzate e determinate ex art. 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 5, escluse le società

semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c. residenza fiscale della società partecipata non in uno Stato o territorio (a fiscalità privilegiata) di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 168-, o alternativamente avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lett. b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto ex art. 168-. I requisiti devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso;

d. esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione ex art. 55 del TUIR. Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

I requisiti devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

L'art. 87, comma 1- prevede che le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vadano considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria (*e si tenga conto che le azioni proprie possono essere iscritte, ex art. 2424 cod. civ., tanto nelle immobilizzazioni finanziarie, quanto nell'attivo circolante*).

Cessioni di partecipazioni considerate ricavi (Approfondimento)

L'art. 85, comma 1, lett. c), del TUIR stabilisce che sono ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87 del TUIR, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Se le partecipazioni sono nelle società o negli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d del TUIR, (società o enti esteri) si applica il comma 2 dell'art. 44 del TUIR (che definisce i titoli e gli strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni o alle quote).

I corrispettivi derivanti dalla vendita delle azioni o delle quote del capitale, per assumere la natura di ricavi fiscali, devono riferirsi a titoli che:

- a.** *non devono costituire immobilizzazioni finanziarie.*
- b.** *non costituiscono partecipazioni qualificate ai fini della pex;*
- c.** *rientrano o non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.*

Se sono soddisfatte tali condizioni, i corrispettivi delle cessioni di:

- a.** azioni o quote del capitale;
- b.** strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- c.** obbligazioni e titoli in serie.

sono considerati ricavi (ex art. 85, comma 1, del TUIR), a differenza di quanto avviene nel sistema di bilancio delle aziende che non svolgono attività finanziaria e creditizia, nel quale vengono rilevate esclusivamente le differenze tra il valore contabile ed il prezzo di cessione sia che i titoli o gli strumenti finanziari siano iscritti tra le immobilizzati, sia che siano iscritti nelle poste del circolante (vedi OIC 21 par. 14).

Il legislatore fiscale, in questo caso, è rimasto fedele a uno schema di conto economico "a costi, ricavi e rimanenze" che si applica a tutte le operazioni di gestione, dunque anche a quelle in titoli.

Ne consegue che:

- l'art. 85, comma 1, lett. c), d), e), del TUIR include tra i componenti positivi l'intero valore del ricavo di vendita dei titoli;
- l'art. 94, comma 1, del TUIR include tra i componenti positivi o negativi - a seconda del segno - la variazione delle rimanenze di titoli.

Pertanto i corrispettivi delle cessioni dei titoli sopra citati costituiscono, per intero, ricavi di esercizio e dovranno essere contrapposti al valore degli acquisti di titoli (effettuati nell'esercizio) e andranno ad aggiungersi, quali componenti positivi dell'imponibile fiscale, alla variazione di valore delle rimanenze di titoli (= rimanenze finali di titoli - rimanenze iniziali di titoli), mentre nel conto economico civilistico non è prevista la rappresentazione di tali valori.

L'art. 85, comma 3, del TUIR precisa inoltre che i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali nel bilancio.

Pertanto, assumendo rilievo la classificazione operata nel bilancio di esercizio, per i contribuenti che lo redigono secondo le norme del codice civile, per quanto riguarda i titoli dalla cui cessione si producono ricavi, si tratta delle azioni o delle quote di capitale che sono state iscritte nella classe *C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* dell'attivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 cod.civ.

[Si rammenta che tale inclusione trova i seguenti limiti previsti da disposizioni del codice civile:

- gli elementi patrimoniali (dunque anche le azioni e le quote di capitale) destinati a essere utilizzati durevolmente *devono essere iscritti tra le immobilizzazioni* (art. 2424-);

- le partecipazioni in altre imprese (cioè in imprese diverse da quelle controllate, collegate o controllanti) in misura *non inferiore a un quinto dei voti*, se la società non è quotata nei mercati regolamentati, *si presumono immobilizzazioni* (art. 2424-);

- le partecipazioni in altre imprese (cioè in imprese diverse da quelle controllate, collegate o controllanti) in misura *non inferiore a un decimo*, se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati, *si presumono immobilizzazioni* (art. 2424- bis, comma 2, cod. civ.)]

La circ. n. 36/E del 4 agosto 2004, par. 2.2.3.1, precisa che la cessione di azioni proprie classificate nell'attivo circolante dà comunque luogo al realizzo di ricavi ex art. 85 del TUIR.

Annullamento delle azioni proprie

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. c) del DPR 917/86 in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, **la differenza positiva o negativa** tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto **non concorre alla formazione del reddito della società.**

La disposizione di cui sopra mira ad evitare che dall'operazione di annullamento di azioni proprie possano derivare degli oneri deducibili. *Al di fuori peraltro di situazioni che si vengono a creare per effetto di operazioni straordinarie, si tratta di una fattispecie che nella normalità dei casi non può verificarsi*, considerato che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, per cui alla riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale in misura pari al costo delle azioni annullate, corrispondente al prezzo per le stesse pagato dalla società ai soci, si contrappone la riduzione della corrispondente parte del capitale sociale, assunta per il suo valore nominale, e per la differenza una riduzione delle riserve.

L'operazione risulta come detto fiscalmente neutra per la società qualora si proceda alla copertura della "differenza da annullamento" delle azioni proprie, dopo aver azzerato la relativa riserva, attingendo a riserve che siano fiscalmente disponibili. In caso contrario, tale utilizzo determinerà l'assoggettamento a tassazione della riserva utilizzata allo scopo. Il caso è stato affrontato nella R.M. 1/3/2005 n. 32 nella quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il saldo attivo di rivalutazione per coprire la differenza da annullamento, l'operazione non è fiscalmente neutra in quanto si tratta di una riserva in sospensione d'imposta ed il suo utilizzo determina reddito imponibile (a fini Ires) in capo alla società.

Assegnazione ai soci delle azioni proprie

Si occupano propriamente dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci:

- la ris. AE n. 26/E del 7 marzo 2011;
- la ris. AE n. 12/E del 7 febbraio 2012.

Nella ris. n. 26/E del 7 marzo 2011, si svolge un ampio ragionamento interpretativo della natura e degli effetti patrimoniali dell'operazione di acquisto di azioni proprie e, di conseguenza, si discute della rappresentazione in bilancio della stessa (con riferimento alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali).

Il dato normativo (artt. 2357 e segg. cod. civ. e, prima di essi, le dir. n. 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976 e n. 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978) impone di rappresentare l'acquisto di azioni proprie mediante la loro iscrizione nell'attivo di stato patrimoniale, obbligando contestualmente a costituire una riserva indisponibile, pari al valore delle azioni proprie iscritte, e a mantenerla finché le stesse non siano trasferite o annullate.

Da tale iscrizione non discende, tuttavia, l'attribuzione al fenomeno di un significato diverso da quello suo proprio, di operazione essenzialmente diretta al rimborso di parte del capitale ai soci (così la interpreta l'Agenzia delle Entrate).

L'appostazione in bilancio delle azioni proprie determina una restituzione dei conferimenti ai soci e una conseguente riduzione del capitale; riduzione che tuttavia il codice civile consente "di non formalizzare", a condizione che venga iscritta tra le poste del patrimonio netto una riserva indisponibile di pari valore.

Si consente di non operare da subito la riduzione del patrimonio, in quanto viene vincolata una riserva "cuscinetto" con funzione compensativa.

Gli effetti sul patrimonio sono "rinviati" a una fase successiva e dipenderanno dalle modalità di impiego dei titoli azionari detenuti in portafoglio. In particolare, lì dove si optasse per l'annullamento delle azioni, la relativa riserva verrebbe annullata, venendo meno i presupposti per il suo mantenimento.

Conseguentemente il patrimonio subirebbe una riduzione definitiva pari al valore delle azioni proprie annullate.

Nella diversa ipotesi in cui si procedesse alla vendita a terzi delle azioni proprie, verrebbe meno la necessità di mantenere il vincolo sulla riserva, che permarrebbe, pienamente disponibile, nel patrimonio sociale per effetto dei nuovi conferimenti.

Fin qui l'Agenzia delle Entrate riprende un dibattito ben vivo nella dottrina economico-aziendale, sposando una delle due tesi in essa presente, quella cioè che associa già all'operazione di acquisto il sostanziale effetto diminutivo del capitale lordo e netto di funzionamento.

L'Agenzia delle Entrate pone tali premesse per poter dire di quanto sollevato alla sua attenzione: "qualora le azioni venissero assegnate ai soci, si produrrebbero a livello patrimoniale effetti analoghi a quelli evidenziati nell'ipotesi di annullamento delle azioni proprie".

L'assegnazione delle azioni proprie è assimilabile, ai fini fiscali, secondo l'Agenzia delle Entrate a un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale, come regolato dall'art. 47, comma 6, e dall'art. 94, comma 5, del TUIR.

Se la società ha deliberato la distribuzione di azioni proprie ai soci, riducendo il portafoglio titoli e, contestualmente e in eguale misura, la riserva di netto costituita con utili disponibili al momento dell'acquisizione, l'assegnazione delle azioni controbilanciata dalla riduzione della riserva di patrimonio netto produce, sul piano fiscale, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale e non configura, pertanto, una distribuzione di dividendi in natura.

La diminuzione della riserva conseguente alla distribuzione delle azioni ai soci deve assumersi, infatti, quale trasferimento di utili a capitale sociale *nei limiti in cui i predetti utili trovino capienza nello stesso capitale sociale*.

A seguito dell'assegnazione delle azioni proprie, il socio disporrà, a parità di valore fiscale della partecipazione, di un maggiore numero di azioni, il cui valore unitario risulterà, di conseguenza, ridotto conformemente a quanto disposto dall'art. 94, comma 5, del TUIR.

In pratica, quindi, la risoluzione scompone l'operazione così:

- *l'acquisto di azioni proprie produce la riduzione del capitale;*
- *l'assegnazione di azioni proprie ai soci produce la ricostituzione del capitale, cioè il suo aumento gratuito;*
- *l'operazione è neutra o rilevante fiscalmente in ragione dell'importo della riserva di utili trasferito a capitale sociale.*

In merito a quest'ultimo punto è da precisare che nella risoluzione in commento e come meglio precisato nella successiva risoluzione 12/E l'AE afferma che nel passaggio di riserve di utili a capitale, l'eventuale eccedenza di utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l'ipotesi di distribuzione di dividendi da assoggettare a tassazione in capo al socio; nel contempo l'eventuale tassazione dell'eccedenza a titolo di dividendo determinerebbe altresì in misura corrispondente l'incremento del valore fiscale della partecipazione detenuta dai soci.

La ris. n. 12/E del 7 febbraio 2012 riprendendo il tema conferma l'interpretazione economico-aziendale dell'operazione di acquisto già fornita nella ris. n. 26/E/2011 e la integra con ulteriori considerazioni.

L'Agenzia delle Entrate nello specifico , con tale la Risoluzione 12/E, fa il seguente esempio:

- società per azioni;
- capitale sociale = 10.000;
- acquisto di 100 azioni proprie;
- costo di acquisto delle azioni proprie 1.000 (cioè 10 volte il valore nominale);
- iscrizione di una riserva di utili indisponibile di pari importo 1.000.

In caso di annullamento, la riduzione del capitale avviene per un importo pari a 100 e la riserva iscritta viene cancellata per 900.

Risulta pertanto liberata la riserva azioni proprie per una quota pari a 100; quota che torna ad assumere la stessa natura che aveva in origine prima che venisse posto il vincolo civilistico di indisponibilità sulla stessa.

In caso di assegnazione delle azioni proprie, invece, il capitale sociale resta contabilmente invariato e la riserva azioni proprie è cancellata.

Ai fini fiscali - prosegue l'Agenzia delle Entrate - il capitale sociale si riduce a 9.900 e si ricostituisce, alla stregua di un aumento gratuito di capitale, nella misura precedente l'acquisto delle azioni proprie da parte della società, tornando a 10.000, in quanto la riserva liberata deve considerarsi trasferita nel capitale.

La struttura del capitale sociale risulta modificata rispetto a quella precedente l'operazione di assegnazione delle azioni. Ciò in considerazione dell'equivalenza degli effetti relativi all'attribuzione di azioni proprie con quelli dell'annullamento, in cui, a parità di risultato contabile, cioè 10.000, il capitale si riduce e la riserva, nei limiti del valore nominale delle azioni annullate, torna libera.

In ipotesi di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari (come nell'esemplificazione numerica sopra riportata), la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per "finanziare" l'aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano.

L'eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica, che trova la sua ragione d'essere nell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo di bilancio a un costo di acquisto superiore al loro valore nominale.

Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale, determinando pertanto, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del TUIR, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporati.

L'eventuale eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l'ipotesi di distribuzione di dividendi: detta eccedenza emerge nell'ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi.

Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il capitale risulti formato da utili per un importo eccedente l'importo di 9.900. In tale ipotesi, al fine di determinare la quota parte di riserva di utili "cristallizzata" in via definitiva nel capitale sociale all'atto dell'assegnazione delle azioni, il confronto deve essere operato con il capitale sociale al netto della quota parte dello stesso già formata con utili o riserve di utili.

Per esempio, se la parte di capitale sociale già costituita con utili ammontasse a 9.960, il trasferimento a capitale della riserva azioni proprie di 100 troverebbe capienza solo per un importo pari a euro 40, mentre l'eccedenza di 60 configurerebbe la distribuzione di dividendi ed andrebbe nel contempo ad incrementare per il medesimo importo il costo fiscale delle partecipazioni dei soci.

Una posizione di critica all'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla tassazione in capo al socio come dividendi della quota eccedente come sopra indicata si rinviene nella Circolare Assonime del 14/06/2011 n. 15, dove è stato osservato che "in caso di acquisizione" delle azioni proprie (poi assegnate ai soci) "per un corrispettivo superiore al valore nominale" della corrispondente parte del capitale sociale "la parte... degli utili impiegati per l'acquisto delle azioni" che eccede il "valore nominale delle azioni proprie acquistate" "non è comunque rappresentativa di una ricchezza distribuibile ai soci, ma è solo una quota della posta rettificativa che viene ad essere eliminata dal bilancio. La situazione non è dissimile da quanto si verifica nel caso in cui le azioni proprie venissero annullate.

Sempre nella Circolare Assonime n. 15 è stato ricordato che “*gli azionisti, nel mantenere inalterato il valore fiscale della partecipazione, si limitano a ricevere a titolo gratuito un numero di azioni che si aggiunge a quello già possedute riducendone il rispettivo valore unitario, così come disposto dall’art. 94 comma 5 del TUIR*”.

Esempio riportato nella R.AE 12/E				
			Composizione Cap Soc	
Capitale sociale			<i>Riserve di utili incorporate nel capitale sociale</i>	9.960
			<i>Apporto dei soci</i>	<u>40</u>
			<i>Totale cap. soc.</i>	10.000
Azioni proprie (n. 100 del valore nominale di 1 Euro acquista a 1.000 Euro)		1.000		
Riserva azioni proprie	<i>Costituita interamente da utili</i>			1.000
Esempio riportato nella R.AE. 12/E - 1' passaggio – annullamento azioni effetti				
			Composizione Cap Soc	
Capitale sociale			<i>Capitale sociale originario</i>	10.000
			<i>Valore nominale azioni annullate</i>	<u>- 100</u>
			<i>Capitale ridotto.</i>	9.900
Azioni proprie (n. 100 del valore nominale di 1 Euro = 100 acquistate a 1.000 Euro)		1.000		
Riserva azioni proprie				1.000
Esempio riportato nella R.AE. 12/E - 2' passaggio – assegnazione ai soci azioni effetti				
			Composizione Cap Soc	
Capitale sociale			<i>Riserve di utili incorporate nel capitale sociale</i>	9.960
			<i>Apporto dei soci</i>	<u>40</u>
			<i>Passaggio di riserve di utili a capitale</i>	<u>100</u>
			<i>Non tassabili (pari all'apporto dei soci)</i>	40
			<i>Utile tassabile in capo al socio come dividendo (con incremento del valore della partecipazione per pari importo).</i>	60

Azioni proprie (n. 100 del valore nominale di 1 Euro acquistata a 1.000 Euro)		1.000		
Riserva azioni proprie				1.000

Profili fiscali in capo al socio "ex" detentore delle azioni proprie

I profili fiscali dell'ex socio detentore delle azioni proprie sono esaminati con riguardo:

- a. alla cessione
- b. all'annullamento - recesso
- c. assegnazione ai soci (aumento gratuito di capitale);

Cessione

Per quanto riguarda il significato dell'operazione di acquisto di azioni proprie, nella circ. min. n. 24/9/035 del 3 settembre 1992, si rammenta che il Comitato di coordinamento del SECIT, con nota del n. 92/1989, emessa in materia di acquisto di azioni proprie, aveva ritenuto che l'acquisto di dette azioni, "ove non finalizzato al loro annullamento nell'ambito di una programmata operazione di riduzione del capitale o per effetto di recesso del socio, comportasse per il socio stesso il conseguimento di un utile, derivante da partecipazione in società di capitale, imponibile, ancorché non qualificabile dal punto di vista della società acquirente come utile distribuito, in quanto non proveniente da appostazioni di bilancio a titolo di utile di esercizio o di riserva, ovvero il conseguimento di un reddito d'impresa, nel caso di cessione effettuata da un socio imprenditore".

Il medesimo Comitato di coordinamento ha ritenuto superata la predetta impostazione, tenuto conto che l'art. 4 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102, nel disciplinare l'ipotesi che le società emittenti intervengano nelle cessioni anche come acquirenti, ha riconosciuto che l'acquisto di azioni proprie determina per il venditore (persona fisica) un reddito diverso ex art. 81, lett. c) e c-bis) del Testo Unico imposte dirette (ora art. 67, lett. c) e c-bis) e non già un reddito di capitale. Inoltre l'avviso espresso dal SECIT, è nel senso di considerare detta impostazione normativa come avente "portata generale, quindi non limitata alle sole ipotesi regolate dalla citata legge né ai soli casi futuri, poiché non vi sarebbe alcuna seria ragione per sostenere che il legislatore abbia presupposto la suddetta regola come valida esclusivamente nel contesto del provvedimento in discorso".

Nel caso in cui, invece, la cessione delle azioni da parte del socio sia effettuata nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, dalla cessione stessa emergeranno plusvalenze minusvalenze o ricavi, che concorreranno a formare il reddito di impresa. Opera il principio di tassazione per competenza.

Annullamento- recesso

Nel caso in cui l'acquisto delle azioni proprie sia finalizzato all'annullamento delle stesse nell'ambito di una programmata operazione di riduzione del capitale o per effetto di

recesso in forza del richiamo effettuato dagli artt. 59 e 89 TUIR all'art. 47 TUIR, la determinazione del reddito da recesso o riduzione presenta caratteri comuni a tutti i soggetti recedenti (privati, imprenditori e società).

L'art. 47 comma 7 del TUIR così dispone: "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione di riscatto di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".

Dal punto di vista fiscale, in forza del generalizzato richiamo all'art. 47, comma 7 del TUIR, a prescindere dal tipo di società da cui si recede, costituisce utile da tassare in capo al socio receduto unicamente il differenziale positivo tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate (la c.d. **differenza da recesso**).

L'ammontare delle somme corrisposte al socio in occasione del recesso è costituito da due componenti:

- a) il rimborso della quota capitale versata dal socio al momento della sottoscrizione
- b) dalla distribuzione di eventuali riserve di utili e di capitale esistenti.

Per quanto riguarda il rimborso di cui al punto a) tale somma non costituisce utile e non genera materia imponibile per il socio che recede; l'art. 47 comma 5 del TUIR esprime un principio di portata generale affermando che la restituzione al socio da parte della società di quanto da questi conferito, non costituisce materia imponibile.

Per quanto riguarda le somme di cui al punto b) , l'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili, costituisce la c.d. *differenza da recesso* che risulta tassata.

Il trattamento tributario del reddito da recesso dipende dalla:

- natura del soggetto che recede;
- tipologia di società da cui si recede;
- natura qualificata o meno della partecipazione.

Per quanto qui interessa se recede una persona fisica non imprenditore da una società di capitali la *differenza da recesso* è tassata in capo al percettore come *reddito di capitale* (utile azionario distribuito), sottoposto ad imposizione secondo il principio di *cassa* ed è *indeducibile per la società*. Se si tratta di *partecipazione qualificata*, il reddito è parzialmente imponibile e concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente nella misura del 49,72%. Se si tratta di *partecipazione non qualificata* il reddito è interamente imponibile, ma *sottoposto a ritenuta a titolo d'imposta* con l'applicazione ad opera della società da cui si recede, di un'aliquota del 26% (dal 1/7/14 in precedenza era il 20%).

Nel caso in cui il soggetto recedente è un soggetto IRES in applicazione dell'art. 81TUIR, si realizzerà un reddito d'impresa. La tassazione dipenderà dalla provenienza delle somme assegnate al recedente:

- parte di utili accantonati;
- parte di capitale o riserve di capitale.

Se per liquidare il socio (soggetto IRES) receduto si utilizza parte degli utili accantonati (riserve di utili), la tassazione è la medesima della distribuzione di utili (art. 89, comma 2 del Tuir). Se per liquidare il socio receduto si utilizza una parte di capitale o di riserva di capitale si dovrà operare come se si trattasse di una cessione di quote.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5bis, Tuir la differenza positiva tra le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze. Se la partecipazione ha i requisiti Pex la plusvalenza è imponibile al 5%, altrimenti in mancanza dei requisiti pex la plusvalenza è totalmente imponibile.

Quando il rimborso della quota avviene utilizzando entrambe le fonti, dal punto di vista fiscale, si dovrà operare una distinzione della provenienza delle somme.

Nel caso in cui a recedere sia *un imprenditore individuale o società di persone* quanto detto per i soggetti Ires è applicabile anche i tale ultima fattispecie a norma dell'art. 59 TUIR e dei rinvii di cui agli art. 56 e 58 TUIR, è applicabile alle società di persone.

Si realizzerà per tali soggetti un utile o una plusvalenza a seconda della fonte della riserva utilizzata per la liquidazione della partecipazione:

- se la fonte è rappresentata da riserve di utili, la differenza da recesso sarà tassata come dividendo)
- se la fonte è rappresentata da riserve di capitale, la differenza da recesso sarà tassata come plusvalenza)

La differenza con i soggetti IRES risiede nella misura della imposizione:

- se tassata come dividendo sarà imponibile al 49,72% (art. 59 Tuir)
- se tassata come plusvalenza (art. 58 comma 2 Tuir) sarà imponibile il 49,72% se la partecipazione è PEX, mentre in caso contrario sarà imponibile al 100%.

Impatto fiscale per la società da cui si recede

Per le società di capitali, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non è possibile dedurre il differenziale da recesso come costo.

La ragione di tale esclusione, secondo l'AE è rinvenibile nell'art. 109, comma 9 lett, a) TUIR e nell'art. 2473 c.c..

Per l'art. 109, 9 co. lett. a), TUIR è indeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente.

L'art. 2473 c.c. deve essere considerata una norma volta a regolare unicamente **i rapporti interni tra soci e società** sicché sarebbe carente il requisito dell'inerenza di cui all'art. 109, 5 co., TUIR che prevede la deducibilità dei componenti negativi "*se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.*"

Assegnazione ai soci (assimilabile ad un aumento gratuito di capitale)

L'attribuzione di azioni proprie ai soci è assimilabile, sul piano contabile, ad un aumento gratuito di capitale sociale e non genera pertanto effetti di natura reddituale.

Nessun effetto si produce in capo ai soci assegnatari, dal momento che non verrebbe modificata l'entità dell'investimento patrimoniale di cui i soci dispongono ante e post assegnazione. L'attribuzione, infatti, costituisce un evento meramente "cartolare" privo di riflessi sul piano economico, al pari dell'operazione di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.

Per quanto riguarda aumenti gratuiti di capitale (situazione equiparabile all'assegnazione ai soci restanti, delle azioni proprie acquistate dalla società) l'art. 94, comma 5, del TUIR stabilisce, in generale, che, in caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

L'articolo 47, comma 6, del TUIR stabilisce, al riguardo, che in caso di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione assegnate non costituiscono utili per i soci.

Il socio dispone di un maggiore numero di azioni, a parità di valore nominale. Diversamente il costo medio per azione si riduce, giacché il numeratore non varia (non essendo intervenuti flussi monetari in entrata o in uscita) e il denominatore aumenta per effetto dell'assegnazione delle nuove azioni.

La norma fiscale è in linea con il profilo contabile dell'operazione.

*In caso di aumento gratuito di capitale, **il socio detentore delle azioni** (se trattasi di società che redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali) **non deve annotare variazioni nel conto Partecipazioni**, giacché a tale operazione, intervenuta nel patrimonio netto della partecipata, non corrispondono variazioni numerarie.*

A tale proposito l'OIC 21, par. 21, dispone: "Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce..." .

A questo punto occorre però far menzione della posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 Febbraio 2012 (di cui si è trattato in precedenza a pag. 28 ed a cui si rinvia) in cui è stato chiarito che l'assegnazione di azioni proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l'eccedenza una distribuzione di dividendi.

Rilevazioni contabili

Le rilevazioni contabili riguardanti l'acquisto di azioni proprie sono esaminate in base anche a quanto disposto dai principi contabili nazionali vigenti.

Le operazioni che formano oggetto di rilevazione riguardano:

1. *la fase di acquisto*

- a. delibera assemblea soci
- a. *l'acquisto* delle azioni proprie sul mercato
- b. la costituzione della riserva per azioni proprie

2. *la fase di allocazione*

- a. l'annullamento delle azioni proprie, se la finalità del loro acquisto era la riduzione del capitale sociale;
- b. l'assegnazione ai soci restanti;
- c. la rivendita a terzi se la finalità del loro acquisto erano la stabilizzazione del corso delle azioni, la creazione di un mercato per i propri titoli, la difesa da scalate ostili ecc...

Contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle azioni proprie

Acquisto di azioni proprie – rilevazione della riserva per acquisto azioni proprie

(a seguito delibera ass. soci)

In data 30-06-X1, l'assemblea ordinaria della ADD S.p.A. delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro); la società ha un capitale sociale di 300.000 euro e Riserva straordinaria 20.000 euro).

Consideriamo i tre casi possibili.

- a) *costo delle azioni proprie = valore nominale;*
- b) *costo azioni proprie > valore nominale;*
- c) *costo azioni proprie < valore nominale.*

--

Acquisto alla pari		
<i>Le scritture dopo la delibera del (30.06.X1) sono le seguenti:</i>		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	10.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		10.000
Acquisto sopra la pari (ad Euro 1,3 per azione)		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	13.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		13.000
Acquisto sotto la pari (ad Euro 0,9 per azione)		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	9.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		9.000

Acquisto di azioni proprie e successivo annullamento
<p>In data 10.2.X2, l'assemblea straordinaria della ADD S.p.A. delibera la riduzione del capitale sociale mediante annullamento di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro) acquistate in data 31.8.X1 presso un socio (una S.r.l. che redige il bilancio civilistico) che le aveva sottoscritte alla pari (capitale sociale totale = 300.000 euro – Riserva straordinaria 20.000 euro).</p> <p>Consideriamo i tre casi possibili.</p> <p>a) <i>costo delle azioni proprie = valore nominale azioni annullate;</i></p> <p>b) <i>costo azioni proprie > valore nominale azioni annullate;</i></p> <p>c) <i>costo azioni proprie < valore nominale delle azioni annullate.</i></p>

Annullamento di azioni proprie – acquistate alla pari**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	10.000	
Banca cc		10.000
Riserva per acquisto azioni proprie	10.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	10.000		
		Riserva straordinaria	10.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000

Annullamento di azioni proprie – acquistate alla pari**- Fase dell'annullamento**

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
Capitale sociale	10.000	
Azioni proprie		10.000
Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000	

<i>Riserva straordinaria</i>		10.000
<i>I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:</i>		
Stato patrimoniale al 31.12.X2		
.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	290.000
	Riserva straordinaria	20.000
La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto alla pari viene ricostituita per l'intero importo.		

Annullamento azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)			
- Fase dell'acquisto			
<i>Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:</i>			
Conti	Dare	Avere	
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	13.000		
<i>Banca cc</i>		13.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	13.000		
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		13.000	
<i>I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:</i>			
Stato patrimoniale al 31.12.X1			
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	13.000	Riserva straordinaria	7.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	13.000



Annullamento azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)**- Fase dell'annullamento**

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	13.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		13.000
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Riserva straordinaria</i>	3.000	
<i>Azioni proprie</i>		13.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	290.000
	Riserva straordinaria	17.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sopra la pari si riduce per il maggior prezzo di 3.000 euro pagato rispetto al valore nominale di 10.000 euro delle azioni annullate.

Annullamento azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Banca cc</i>		9.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	9.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	9.000		
		Riserva straordinaria	11.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	9.000

Annullamento azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'annullamento

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		9.000
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Riserva da annullamento azioni proprie</i>		1.000
<i>Azioni proprie</i>		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	290.000
		Riserva straordinaria	20.000
		Altre riserve	1.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sotto la pari viene ricostituita per intero ad Euro 20.000 inoltre si genera un'ulteriore Riserva da annullamento azioni proprie.

Acquisto di azioni proprie e successiva assegnazione ai soci

In data 30-06-X1, l'assemblea ordinaria della ADD S.p.A. delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro); in data 31-08-X1 vengono acquistate da un socio (una S.r.l. che redige il bilancio civilistico) che le aveva sottoscritte alla pari (capitale sociale totale = 300.000 euro – Riserva straordinaria 20.000 euro). In data 30-09-X1 vengono assegnate ai soci.

Consideriamo i tre casi possibili.

- a) *costo delle azioni proprie = valore nominale azioni assegnate;*
- b) *costo azioni proprie > valore nominale azioni assegnate;*
- c) *costo azioni proprie < valore nominale delle azioni assegnate.*

Assegnazione di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	10.000	
Banca cc		10.000
Riserva per acquisto azioni proprie	10.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	10.000		
		Riserva straordinaria	10.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000

Assegnazione di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'assegnazione

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate alla pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
Capitale sociale	10.000	
Azioni proprie		10.000
Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000	
Capitale sociale		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	10.000

La Riserva azioni proprie in portafoglio è trasferita a capitale sociale.

Assegnazione azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	13.000	
Banca cc		13.000
Riserva per acquisto azioni proprie	13.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		13.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1			
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	13.000		
		Riserva straordinaria	7.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	13.000

Assegnazione azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)**- Fase dell'assegnazione**

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
Capitale sociale	10.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio	3.000	
Azioni proprie		13.000
Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000	
Capitale Sociale		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	7.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sopra la pari si riduce per il maggior prezzo di 3.000 euro pagato rispetto al valore nominale di 10.000 euro delle azioni assegnate nonché per Euro 10.000 trasferiti a Capitale sociale con l'assegnazione.

Assegnazione azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	9.000	
Banca cc		9.000
Riserva per acquisto azioni proprie	9.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)		
	Riserva straordinaria	11.000
	Riserva azioni proprie	9.000

in portafoglio

Assegnazione azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'assegnazione

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate sotto la pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
Capitale sociale	10.000	
Azioni proprie		9.000
Riserva da sovrapprezzo azioni		1.000
Riserva straordinaria	1.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio	9.000	
Capitale sociale		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	10.000
	Altre riserve	1.000

Se le azioni sono acquistate sotto la pari, l'eccedenza del valore nominale sul costo va accantonata in una "Riserva da Sovrapprezzo Azioni". Nel capitale sociale è trasferita una quota ideale di "Riserva straordinaria" pari ad Euro 10.000.

Acquisto di azioni proprie e successiva cessione

L'Assemblea ordinaria della Alfa s.p.a. in data 30.03.X1 delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie, valore nominale Euro 1, al prezzo massimo di Euro 3 (capitale sociale 300.000 Euro). In data 10.5.X1 vengono acquistate ad un prezzo di Euro 2. Le azioni sono rivendute il 31.01.X2 al prezzo di Euro 2,5.

Consideriamo i tre casi possibili.

a) *costo azioni proprie < prezzo di vendita;*

b) *costo azioni proprie > prezzo di vendita.*

Azione proprie - cessione (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 2,5 Euro)

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (10.5.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	20.000	
<i>Banca cc</i>		20.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	20.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		20.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	20.000		
		Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000

Azione proprie - cessione (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 2,5 Euro)**- Fase della cessione**

Conti	Dare	Avere
<i>Banca XY c/c</i>	25.000	
<i>Azioni proprie</i>		20.000
<i>Plusvalenze su azioni proprie</i>		5.000
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	20.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		20.000

I riflessi sul conto economico civilistico al 31.12.X2:**Conto economico dell'esercizio**

C) Proventi e Oneri finanziari

16.d) Altri proventi finanziari	5.000
---------------------------------	-------

La cessione delle azioni proprie consente di liberare la riserva azioni proprie che ritorna disponibile.

Azione proprie - cessione (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 1,5 Euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (10.5.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	20.000	
<i>Banca cc</i>		20.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	20.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		20.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	20.000		
		Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000

Azione proprie - CESSIONE (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 1,5 Euro)

- Fase della cessione

Conti	Dare	Avere
<i>Banca XY c/c</i>	15.000	
<i>Azioni proprie</i>		20.000
<i>Minusvalenze su azioni proprie</i>	5.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	20.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		20.000

I riflessi sul conto economico al 31.12.X1:

Conto economico dell'esercizio

C) Proventi e Oneri finanziari		
17.d) Altri oneri finanziari	5.000	